

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1189 del 02/08/2017

Seduta Num. 30

Questo mercoledì 02 **del mese di** agosto

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Venturi Sergio

Proposta: GPG/2017/1236 del 24/07/2017

Struttura proponente: SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE,
SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: ASP "CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA" DI FERRARA - MODIFICHE
STATUTARIE

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Preso atto che con nota prot. 5594/2017, agli atti del Servizio Amministrazione del SSR, Sociale e Socio-sanitario, l'Asp "Centro Servizi alla Persona" di Ferrara chiede l'approvazione di alcune modifiche dello Statuto vigente e a tal fine trasmette:

- la deliberazione n. 5-34859 del 10.04.2017 del Comune di Ferrara ad oggetto "Approvazione delle modifiche allo Statuto dell'ASP "Centro Servizi alla Persona" di Ferrara;

- la deliberazione n. 21 del 24.05.2017 del Comune di Maso Torello ad oggetto "Approvazione delle modifiche allo Statuto dell'ASP "Centro Servizi alla Persona" di Ferrara;

- la deliberazione n. 30 del 22.05.2017 del Comune di Voghiera ad oggetto "Approvazione proposta modifiche allo Statuto dell'ASP "Centro Servizi alla Persona" di Ferrara;

Atteso che, con le sopra citate deliberazioni, i Comuni, quali enti soci dell'ASP, approvano una proposta di modifica statutaria relativa all'introduzione dell'Amministratore unico, in luogo del Consiglio di amministrazione nonché le modifiche conseguenti, necessarie ad assicurare i corretti rinvii interni allo Statuto;

Preso atto, altresì, che l'ASP in argomento, con nota prot. 6719/2017, di integrazione della precedente prot. n. 5594/2017, agli atti, ha trasmesso la bozza di Statuto approvata dai Comuni sopra indicati;

Ritenuto che le modifiche dello Statuto sono coerenti con il quadro normativo e con le indicazioni regionali vigenti e che, pertanto, si possa procedere alla loro approvazione;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

- le proprie deliberazioni n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019" e n. 486/2017 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.LGS. n. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 628/2015 "Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;

- n. 2189/2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";

- n. 270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 702/2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della corruzione e della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe per la stazione appaltante."

- n. 1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1681/2016 "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015";

- n. 2344/2016 "Completamento della riorganizzazione della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare";

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii. per quanto applicabile;

- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle "Politiche per la
Salute";

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, le modifiche statutarie dell'ASP "Centro Servizi alla Persona" di Ferrara" e, conseguentemente il nuovo Statuto dell'Ente di cui all'allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.



Statuto

*Corso Porta Reno 86 - 44121 – FERRARA tel. 0532-799511 - fax 0532-765501
Codice fiscale 80006330387- Partita IVA 01083580389*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 - *Origini*

Articolo 2 - *Denominazione, sede legale e costituzione*

Articolo 3 - *Natura giuridica e fonti normative*

CAPO II - FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 - *Finalità dell'ASP e principi degli interventi*

Articolo 5 - *Ambito territoriale di intervento*

Articolo 6 - *Soci dell'ASP*

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7 - *Gestione dei servizi e delle attività*

Articolo 8 - *Contratti di servizio*

Articolo 9 - *Organismi di partecipazione e di rappresentanza*

TITOLO II - ORGANI

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 - *Composizione*

Articolo 11 - *Durata*

Articolo 12 - *Funzioni*

Articolo 13 - *Adunanze*

Articolo 14 - *Convocazioni*

Articolo 15 - *Validità delle sedute*

Articolo 16 - *Validità delle deliberazioni*

Articolo 17 - *Maggioranze qualificate*

Articolo 18 - *Presidente dell'Assemblea dei soci*

Articolo 19 - *Regolamento di funzionamento*

CAPO II – AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 20 – *Composizione e procedura di nomina*

Articolo 21 - *Inconferibilità e incompatibilità*

Articolo 22 - *Decadenza, revoca e dimissioni*

Articolo 23 - *Funzioni*

Articolo 24 - *Compensi e rimborsi spese*

CAPO III - ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 25 - *Composizione e funzionamento*

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DALL'AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 26 - *Deliberazioni*

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I - DIRETTORE

Articolo 27 - *Nomina e trattamento*

Articolo 28 - *Attribuzioni*

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 29 - *Principi*

Articolo 30 - *Responsabili degli uffici e dei servizi*

Articolo 31 - *Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi*

Articolo 32 - *Personale e relazioni sindacali*

TITOLO IV - PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 33 - *Patrimonio*

Articolo 34 - *Sistema informativo contabile*

Articolo 35 - *Piano programmatico*

Articolo 36 - *Spese in economia*

TITOLO V - SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 37 - *Servizio di tesoreria*

TITOLO VI - NORME GENERALI E FINALI

Articolo 38 - *Controversie*

Articolo 39 - *Modifiche statutarie*

Articolo 40 - *Durata e fusioni*

Articolo 41 - *Accesso civico e trasparenza*

Articolo 42 - *Norma di rinvio*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Origini

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona, di seguito indicata come ASP, nasce dalla trasformazione delle Ipab "Centro Servizi alla Persona" e "Orfanotrofi e Conservatori", entrambe di Ferrara.
2. L'IPAB "Centro servizi alla Persona", era impegnata nell'erogazione dell'attività assistenziale a favore degli anziani, e con delibera n. 4 del 13/02/2002 recante "Approvazione modifica Statuto" aveva modificato la propria denominazione da IPAB – "Sistema Anziani" in IPAB – "Centro Servizi alla Persona", ampliando la propria mission includendo, fra i propri compiti istituzionali, oltre all'assistenza agli anziani, anche la gestione di programmi educativi, assistenziali e di emancipazione sociale, rivolte a minori ed a portatori di disabilità psicofisiche e relazionali, la gestione di programmi assistenziali destinati ad affrontare situazioni di integrazione sociale e lavorativa legate agli interventi sulle tossicodipendenze, di disagio, di devianza sociale e di contrasto alla povertà.
3. L'IPAB "Direzione Orfanotrofi e Conservatori", venne istituita nel 1862 scorporandola dalla Congregazione di carità per costituire un Ente specifico che si interessasse, in continuazione con l'esperienza già consolidata nei secoli precedenti, dei minori abbandonati, illegittimi ed orfani, con cui collaborò dal punto di vista economico. La Congregazione di Carità continuò a sovvenzionare gli Orfanotrofi e Conservatori fino al 1876, quando venne costituita una rendita annua a favore della Direzione Orfanotrofi e Conservatori. L'IPAB ha svolto attività nel campo del sostegno economico all'infanzia.

Articolo 2

Denominazione, sede e costituzione

1. L'Azienda pubblica di Servizi alla Persona assume la denominazione di "Centro Servizi alla Persona"
2. La sede dell'Azienda è in Via Ripagrande, 5 a Ferrara
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.
4. L'ASP "Centro Servizi alla Persona" è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n.2189 del 27/12/2008, che ha approvato anche il presente Statuto.

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani, alla gestione di programmi educativi, assistenziali e di emancipazione sociale, nelle forme domiciliari, residenziale e semiresidenziali, rivolti a minori ed a portatori di disabilità psicofisiche e relazionali in situazione di difficoltà e rischio di emarginazione sociale e non, la gestione di programmi assistenziali destinati ad affrontare situazioni di integrazione sociale e lavorativa legate agli interventi sulle tossicodipendenze, di disagio, di devianza sociale e di contrasto alla povertà, al fine di rimuovere le situazioni di bisogno che impediscono il pieno sviluppo della loro persona, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.
2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella Legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
 - a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:
 - a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
 - b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito sub zonale comprendente il territorio del Comune di Ferrara, Masi Torello e Voghiera.

Articolo 6

Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:
 - a) Comune di Ferrara
 - b) Comune di Voghiera
 - c) Comune di Masi Torello
2. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
 - a) le quote da ciascuno rappresentate;
 - b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle Ipab al momento della trasformazione;
 - c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle Ipab al momento della trasformazione;
 - d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
 - e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto;
 - f) le modalità di assunzione delle perdite di esercizio nei casi previsti all'articolo 23, comma 2, lettera e).
3. L'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP può partecipare, come previsto dalla disciplina regionale, ad altre forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica. L'Azienda può inoltre partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi sociali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8

Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Composizione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.
2. A ciascun dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.

3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria.
5. In questo caso la delega, rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa, decade automaticamente.

Articolo 11

Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei Comuni soci.

Articolo 12

Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) nomina l'Amministratore unico;
 - c) revoca l'Amministratore unico, nei casi e con le modalità definiti dalla normativa regionale vigente;
 - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina a Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel Collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di euro;
 - e) approva, su proposta dell'Amministratore unico, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - h) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
 - j) nomina nel proprio seno il Presidente;
 - k) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, l'indennità spettante all'Amministratore unico ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
 - l) approva, su proposta dell'Amministratore unico, il piano di rientro in caso di perdita d'esercizio.
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 13

Adunanze

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie per approvare:
 - a) il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
 - b) il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.
2. L'Assemblea dei soci può inoltre riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o quando ne sia fatta domanda da uno dei propri componenti o su richiesta dell'Amministratore unico. Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese secondo uno dei riti previsti per tale forma.
4. Le sedute dell'Assemblea dei soci non sono pubbliche. E' facoltà dell'Assemblea ammettere la presenza di specifici soggetti e - quando ritenuto opportuno - della generalità dei cittadini.
5. Alle sedute dell'Assemblea dei soci partecipano senza diritto di voto l'Amministratore unico ed il Direttore.
6. E' affidato al Direttore o ad altro collaboratore dell'ASP designato dall'Amministratore unico il compito di verbalizzare le sedute. Il complessivo processo verbale delle sedute può fare riferimento all'approvazione di singole specifiche deliberazioni, che in tal caso sono conservate, con numero progressivo annuale, in apposita raccolta. Il verbale complessivo e le singole deliberazioni sono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dalla persona incaricata della verbalizzazione.
7. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci che approvano i documenti contabili dell'ASP sono pubblicizzate con le modalità definite dalla Regione; per la pubblicizzazione degli altri atti di competenza dell'Assemblea si applica quanto disposto dall'art. 26 del presente Statuto.

Articolo 14

Convocazioni

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal suo Presidente mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno cinque giorni liberi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza il termine di cui al comma 1 è ridotto a non meno di ventiquattro ore con accordo di tutti i componenti.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in prima o seconda convocazione.

4. In mancanza delle formalità prescritte, l'Assemblea dei soci si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i componenti e nessuno si opponga.

Articolo 15

Validità delle sedute

1. In prima convocazione l'assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 66% delle quote di rappresentanza.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.

Articolo 16

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza delle quote di rappresentanza.

Articolo 17

Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino il 66% delle quote di rappresentanza:
 - a) indirizzi generali dell'ASP;
 - b) piano programmatico;
 - c) nomina e revoca dell'Amministratore unico;
 - d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - e) ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - f) proprio Regolamento di funzionamento.
2. Per la validità delle sedute deliberanti sugli oggetti di cui al comma 1 è sempre necessaria la Maggioranza prevista per la prima convocazione.

Articolo 18

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in 2 degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

Articolo 19

Regolamento di funzionamento

1. L'Assemblea dei soci si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata all'articolo 17.

CAPO II AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 20

Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Amministratore unico, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno. La nomina dell'Amministratore unico avviene sulla base dei criteri definiti in una apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, che contemplino il possesso di adeguata competenza ed esperienza, in materia di servizi alla persona, maturata per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto, previa pubblicazione di avviso pubblico che stabilisce le modalità di valutazione, sulla scorta di idoneo curriculum conservato agli atti dell'ASP.
2. L'Amministratore unico dura in carica cinque anni ed è rinominabile una sola volta.
3. L'Amministratore unico uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Amministratore, che deve avvenire entro dieci giorni dalla sua nomina da parte dell'Assemblea dei soci.
4. L'Assemblea dei soci dell'ASP assicura il rinnovo dell'Amministratore unico alla scadenza prevista, nel rispetto della disciplina statale in materia di proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non provveda alle nomine nei termini previsti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 della citata legge n. 444 del 1994.

Articolo 21

Inconferibilità e incompatibilità

1. Non può essere nominato e/o non può ricoprire l'incarico di Amministratore unico dell'ASP colui che versa in una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa regionale e statale vigente, ed in particolare, dalle disposizioni di cui alla

deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 2008 e al D. Lgs. 8 Aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.

Articolo 22

Decadenza, revoca e dimissioni

1. In caso di revoca, dimissioni o decadenza, a qualsiasi titolo, dell'Amministratore unico, entro 10 giorni il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Amministratore.
2. La revoca dell'Amministratore unico è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi e con le modalità definite dalla normativa regionale vigente. Per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
3. L'Amministratore nominato a seguito di decadenza, dimissioni o revoca dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica l'Amministratore decaduto, dimesso o revocato.
4. Le dimissioni dalla carica di Amministratore unico sono presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei Soci l'atto di nomina del nuovo Amministratore unico. L'atto di nomina è adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In caso di mancata nomina, decorso tale termine, le dimissioni divengono comunque efficaci. Si applicano, ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 15 luglio 1994, n. 444.
5. L'Amministratore unico decade dall'incarico qualora si verifichi, nel corso del mandato, una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa statale o regionale vigente e l'interessato non provveda a rimuoverle con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina regionale. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci con apposita deliberazione, a seguito dell'esperimento della procedura prevista dalla normativa regionale.

Articolo 23

Funzioni

1. L'Amministratore unico opera nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell'Assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale dell'ASP e risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci. L'Amministratore unico sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP, in particolare alla esecuzione degli atti, nonché partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.
2. L'Amministratore unico è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, di bilancio

pluriennale di previsione, di bilancio annuale economico preventivo, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

- b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione della proposta da sottoporre all'approvazione della Regione;
- c) regolamenti di organizzazione;
- d) nomina del direttore;
- e) proposta all'Assemblea dei soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dagli Enti soci secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 12 del 2013, con le modalità indicate nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.

- 3. Rientra nella competenza dell'Amministratore unico, su proposta del Direttore, l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Articolo 24

Compensi e rimborsi spese

- 1. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità di carica determinata dall'Assemblea dei Soci nel rispetto dei limiti e sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio dell'ASP.
- 2. Spetta inoltre all'Amministratore unico il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato nella misura, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla disciplina regionale.

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 25

Composizione e funzionamento

- 1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai trenta milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci, ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore a trenta milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di un tema di nominativi indicati dall'Assemblea dei soci.
- 2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
- 3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.

4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E
DALL'AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 26
Deliberazioni

1. Gli atti deliberativi adottati dall'Assemblea dei Soci sono pubblicati per giorni 15 all'Albo pretorio online del Comune di Ferrara.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, si osservano in materia di pubblicizzazione dei documenti contabili le disposizioni definite dalla normativa regionale.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Articolo 27
Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dall'Amministratore unico, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione dell'Amministratore unico.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, l'Amministratore unico designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 28

Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore unico, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dallo stesso Amministratore unico.
2. Il Direttore, nel rispetto del principio di cui all'art.29, comma 2, propone all'Amministratore unico i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 29

Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 30

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 31

Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza dell'Amministratore unico, che disciplina, altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 32.

Articolo 32

Personale e relazioni sindacali

1. Il personale già dipendente delle IPAB di cui all'articolo 1, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di

appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m., conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza.

2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, sia per quanto riguarda il personale assunto dall'ASP sia per quanto riguarda il sistema delle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni giuridiche ed economiche del CCNL del comparto Regioni Enti Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 31, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 33

Patrimonio

1. Il patrimonio delle ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dagli Enti da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Articolo 34

Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte dell'Amministratore unico, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 35

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
 - a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;
 - f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
 - g) programma degli investimenti;
 - h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 36

Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 37

Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da apposito contratto.

TITOLO VI NORME GENERALI E FINALI

Articolo 38

Controversie

1. Ogni controversia tra i soci Enti pubblici territoriali, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Statuto viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due sono nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai due arbitri così nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Ferrara. Ove le parti in lite siano più di due, quelle tra esse accomunate dal medesimo interesse ad agire costituiscono un'unica parte e dovranno dare mandato ad un unico arbitro nominato di comune accordo.

2. Gli arbitri nominati con le modalità indicate al comma 1 hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.
3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina. Se l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, circa le modalità e le procedure dell'arbitrato, si rinvia alle norme in materia previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Articolo 39

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 40

Durata e unificazioni

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. L'unificazione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si unificano; l'Assemblea dei soci dell'ASP "Centro Servizi alla Persona" adotta la delibera di unificazione con la maggioranza qualificata di cui all'art. 17.
3. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 41

Accesso civico e trasparenza

1. L'ASP adegua il proprio ordinamento ed i propri regolamenti al fine di dare attuazione alle norme statali in materia di accesso civico e trasparenza.

Articolo 42

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marzia Cavazza, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO, in sostituzione della Direttrice generale Cura della Persona, Salute e Welfare , Marzia Cavazza come disposto dalla nota protocollo n° [NP/2017/814218] esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1236

IN FEDE

Marzia Cavazza

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1189 del 02/08/2017

Seduta Num. 30

OMISSIS

L'assessore Segretario

Venturi Sergio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando